



# COMUNE DI VILLALFONSINA

Provincia di Chieti

C.A.P. 66020

☎ 0873/900280 📠 0873/909063

e-mail: [anagrafe@comune.villalfonsina.ch.it](mailto:anagrafe@comune.villalfonsina.ch.it)

PEC: [comunevillalfonsina@postecert.it](mailto:comunevillalfonsina@postecert.it)

P.IVA 00240830695

Cod. Fisc. 00240830695

## Ufficio Anagrafe/Elettorale

### AGGIORNAMENTO NUOVO ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

#### IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come da ultimo sostituito dall' art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, che testualmente, recita:

1. in ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. la inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 166/99 del 13 settembre 1999, avente per oggetto: "Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120".

#### RENDE NOTO

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il giorno **30 novembre** p.v.

L'iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso, almeno, del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Sono iscritti d'ufficio e quindi non devono presentare nuova istanza, coloro che già fanno parte dell'albo "a domanda" istituito, nel sistema normativo previgente, ai sensi dell'art. - 5 - bis della legge n. 95/1989.

L'istanza deve invece essere presentata da coloro che erano iscritti nell'albo cosiddetto "a sorteggio";

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono escluse dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:

- 1) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- 2) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- 3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- 4) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- 5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili gratuitamente presso l'ufficio comunale.

Dalla Residenza Comunale, lì 01 ottobre 2021

**IL SINDACO**  
Dott. Mimmo BUDANO